

Rg. 3466 / 2024



TRIBUNALE di AVELLINO
PALAZZO DI GIUSTIZIA, VIA C. COLOMBO – AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro

Letti gli atti

FISSA

Per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 420 e s.s. c.p.c. l'udienza di 13 giugno 2025.

Rilevato che parte ricorrente vuole estendere il contraddittorio "nei confronti di tutti i potenziali controinteressati", come in ricorso meglio indicati;

Che a tal fine ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 151 cpc, alla notifica del ricorso ai presunti potenziali controinteressati con modalità alternative alla notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc;

Ritenuta l'accoglibilità di tale istanza, in considerazione della urgenza della presente procedura e, nel contempo, delle peculiarità del caso: numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale, ossia di elementi che, complessivamente, giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini indicati da parte ricorrente;

PQM

Autorizza altresì la notifica del ricorso e del presente provvedimento agli altri soggetti controinteressati, come in ricorso specificati, mediante inserimento della stessa mediante inserimento di ricorso e di presente provvedimento nella apposita area tematica del sito Istituzionale del Ministero Convenuto, e dell'Ufficio Regionale della Campania e dell'Ambito territoriale per la Provincia di Avellino.



Letto l'articolo 127-ter del Codice di procedura civile, introdotto con il Decreto Legislativo n. 149 del 2022 ed in vigore dal 1° Gennaio 2023 (come sancito dall'art. 35, comma 2, del suddetto D.Lgs.), da intendersi qui richiamato;

considerato che l'udienza già calendarizzata non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

ritenuto, altresì, fermo restando il termine perentorio per il deposito telematico delle note scritte come di seguito fissato, di dover invitare i difensori delle parti, al fine di evitare aggravii dell'attività della Cancelleria nello scarico delle note e di evitare lungaggini nell'adozione del provvedimento reso all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte (comunque suscettibile di essere reso entro 30 giorni ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, c.p.c.), a depositare, ove possibile, le note stesse prima della scadenza del termine perentorio loro assegnato;

PQM

- 1) **DISPONE** che l'**udienza così fissata** sia sostituita dal deposito telematico di note scritte sintetiche (in ossequio al principio di sinteticità degli atti di cui al novellato art. 121 c.p.c.) contenenti le sole istanze e conclusioni relative alle attività dell'udienza, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura simile in grado di consentire alla Cancelleria di individuarne la natura), nonché della data di udienza, del numero di procedimento, dei nominativi delle parti e dei difensori patrocinanti ed un prospetto iniziale, chiaro e sintetico, dell'oggetto e della tipologia delle istanze
- 2) **ASSEGNA** alle parti costituite termine **perentorio fino al giorno dell'udienza** per il deposito telematico di note scritte (precisando fin da ora che ogni eventuale deposito avvenuto dopo lo stesso sarà considerato tardivo e, dunque, inammissibile), con invito al deposito ove possibile entro le ore 09.00;
- 3) **AVVERTE** le parti che possono opporsi all'udienza così disposta, formulando istanza di trattazione dell'udienza con modalità orale **entro il termine di 5 giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento, sulla cui istanza il Giudice provvederà con decreto non impugnabile;
- 4) **AVVERTE** le parti che, previa verifica della rituale comunicazione ad esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, essendo la detta udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte, il Giudice provvederà entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio per il deposito delle note stesse;
- 5) **AVVERTE** le parti che, previa verifica della rituale comunicazione ad esse del presente provvedimento a cura della Cancelleria, che nel caso in cui una di esse non provveda al deposito telematico delle note scritte entro il termine di cui al punto 2 questa si intenderà non comparsa e, nel caso in cui nessuna delle parti provveda al deposito di note telematicamente entro il termine assegnato dal



Giudice, queste si intenderanno non comparse all'udienza ed il Giudice il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza; se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.;

- 6) **MANDA** alla Cancelleria per la tempestiva comunicazione ai difensori delle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza sostituita dal deposito di note scritte).

Avellino, 12/11/2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Ciro LUCE

